




---

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**


---

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**Servizio Appalti**
 Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

 Trento, **20 APR. 2016**
**SITO**
 Prot. n. S171/16/ *205852* /3.5/320-2016  
 (da citare interamente nella risposta)

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza contabile-fiscale, economico-finanziaria-gestionale, giuridico-procedurale finalizzato all'aggregazione di Cassa del Trentino S.p.a. e Trentino Riscossioni S.p.A. - CIG: 66227133A8 – Pubblicazione risposte richiesta di chiarimenti -**

Con la presente si comunica che Cassa del Trentino S.p.A. ha dato riscontro ad alcuni quesiti pervenuti, il cui testo si riporta di seguito e, ritenendo le risposte di interesse generale, se ne dispone la pubblicazione.

**QUESITO 1**

*“... Si chiede conferma che rientrano nella categoria di cui alla lettera C1 (cfr Bando di gara sezione 2.2 “Assenza dei motivi di esclusione e requisiti di partecipazione”) anche servizi realizzati per incarichi ancora in corso relativamente alla quota parte dell'incarico conclusa per cui è stata conseguita lettera di attestazione della regolare esecuzione”.*

**RISPOSTA**

Alla citata lettera C1 è richiesto di “aver realizzato” - e, dunque, portato a conclusione - i servizi indicati; una lettera di attestazione di regolare esecuzione per servizi svolti è idonea a soddisfare quanto richiesto dal Bando pur in presenza di un contratto che, definendo un perimetro di assistenza più ampio a quello della lettera C ovvero una lunga durata del rapporto, non risulti ancora giunto a scadenza. Resta inteso che la lettera di regolare esecuzione dovrà contenere le informazioni idonee a consentire all'Amministrazione di comprendere i servizi effettivamente realizzati, il compenso ad essi riferito, la tempistica (inizio-termine del servizio), il nominativo di un referente dell'ente affidante, ecc.

**QUESITO 2**

*“.....Si chiede conferma che rientrano nella categoria di cui alla lettera C2 (cfr Bando di gara sezione 2.2 “Assenza dei motivi di esclusione e requisiti di partecipazione”) anche servizi realizzati per incarichi ancora in corso relativamente alla quota parte dell'incarico concluso per cui è stata conseguita lettera di attestazione della regolare esecuzione, e le operazioni hanno prodotto effetti sulle società controllate dalla Pubblica Amministrazione”.*

**RISPOSTA**

Vedi risposta a precedente quesito n. 1.

**QUESITO 3**

*".....Si chiede conferma che nel caso in cui sia stato svolto un incarico di consulenza in operazione di aggregazione che ha avuto effetti su società controllata dalla Pubblica Amministrazione e che ha riguardato una banca, tale contratto possa essere utilizzato sia per l'attestazione del requisito di cui alla lettera C2 sia del requisito di cui alla lettera C3, e quindi che uno dei contratti di punta del requisito di cui alla lettera C2 possa coincidere con il contratto di punta di cui alla lettera C3".*

#### **RISPOSTA**

Un medesimo incarico può attestare lo svolgimento delle consulenze di cui alla lettera C2 e C3 se, oltre ad avere ad oggetto le attività indicate nelle citate lettere, risulti aver avuto effetti sia su società controllate dalla Pubblica Amministrazione, sia su banche e/o altri intermediari finanziari.

#### **QUESITO 4**

*"Si chiede conferma che in caso di RTI non sia richiesto un requisito minimo per le mandanti con riferimento al paragrafo 2.2 lettera C1".*

#### **RISPOSTA**

Si conferma che, con riferimento al paragrafo 2.2 C1 del bando di gara, non è richiesto il possesso del requisito in una misura minima in capo alle mandanti. Resta inteso che il requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento e che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

#### **QUESITO 5**

*"Si chiede conferma che in caso di RTI non sia richiesto un requisito minimo per le mandanti con riferimento al paragrafo 2.2 lettera C2".*

#### **RISPOSTA**

Si conferma che, con riferimento al paragrafo 2.2 C2 del bando di gara, non è richiesto il possesso del requisito in una misura minima in capo alle mandanti. Resta inteso che il requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento e, quindi, le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno avere svolto due contratti di punta per consulenze contabile-fiscale e/o economico-finanziario-gestionale e/o giuridica in operazioni di aggregazione di cui all'oggetto e/o analoghi a quelli in oggetto che abbiano avuto effetti su società controllate dalla Pubblica Amministrazione di cui uno almeno uno deve essere stato eseguito dalla mandataria.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -